

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 201

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 13 dicembre 2007)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/ – XV D113/07

Roma, li **13 DIC. 2007**

loro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto" approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri dell' 11 dicembre 2007.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega prevista per il 20 dicembre p.v, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo sia del parere della Conferenza unificata sia della relazione tecnica debitamente verificata, che mi riservo di trasmettere non appena li avrò acquisiti.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

Schema di decreto legislativo recante correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, "Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame introduce correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante " *Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto*", pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2006.

La legge 18 aprile 2005, n. 62, (Legge comunitaria 2004), ai sensi della quale è stato adottato il citato decreto legislativo 216/2006, consente, infatti, all'articolo 1, comma 5, di apportare correzioni ed integrazioni ai propri decreti delegati, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

La proposta di adozione di un provvedimento correttivo nasce da tre ordini di ragioni:

- a) l'esigenza di risolvere i numerosi problemi emersi in oltre un anno di applicazione del decreto legislativo 216/2006, con riferimento alle attività del Comitato (l'Autorità nazionale competente di cui all'articolo 8 del d.lgs. 216/2006) inerenti all'assegnazione ed al rilascio delle quote di emissione. La struttura inadeguata e la mancanza di chiarezza in merito alle competenze attribuite al Comitato hanno, infatti, causato lentezza nei lavori e conseguenti gravi difficoltà alle imprese dei settori coperti dalla direttiva 2003/87/CE, a causa dell'incertezza degli obblighi su di esse gravanti e della impossibilità di programmazione a medio termine. Basti ricordare che nella prima fase di attuazione della direttiva (2005-2007) il PNA italiano è stato presentato con quattro mesi di ritardo, rispetto al termine del 30 Marzo, e poi approvato definitivamente dalla Commissione UE nel Maggio 2005, ossia 5 mesi dopo l'inizio del periodo di riferimento, causando grave malcontento tra gli operatori coinvolti. Anche nella seconda fase, a fronte dell'avvenuta approvazione dei PNA di tutti gli altri Stati Membri, l'Italia si trova nuovamente in ritardo. Sono moltissime le lettere di lamentela indirizzate dal sistema produttivo al Comitato in tal senso. Per non dire che la stessa carenza di organizzazione non ha permesso, sino ad oggi, il funzionamento del sistema sanzionatorio previsto in caso di inadempimento degli obblighi imposti alle imprese. Tali inefficienze sono anche state segnalate formalmente dal Presidente pro-tempore del Comitato con lettera inviata in data 31 ottobre 2007 ai Ministri dell'ambiente

- e della tutela del territorio e del mare , dello sviluppo economico e delle politiche europee;
- b) l'esigenza di pervenire ad un compiuto recepimento della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, delle disposizioni relative alla possibilità di ricorso ai crediti derivanti dai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, nell'ambito del sistema di scambio comunitario. Ciò risponde alla necessità (indicata nella stessa Legge comunitaria 2004) di dotarsi di un quadro regolamentare certo che, *“oltre alla necessità di assicurare la coerenza del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione al Piano di azione nazionale per la riduzione dei gas serra, tenga in considerazione la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale e del regime di concorrenza fra imprese, come pure il rapporto costo-efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni e la potenzialità di abbattimento dei costi di adempimento per le imprese mediante il ricorso ai meccanismi di JI e di CDM”*. Con le modifiche proposte si intende fornire una spinta verso un più ampio utilizzo dei meccanismi flessibili CDM, JI, pur entro i limiti imposti dal PNA II. Ciò tenuto conto che, ad oggi, in Italia solo poche grandi aziende con mezzi importanti si sono assicurate dei contratti rilevanti per l'acquisto di crediti da progetti CDM, laddove, a livello internazionale, la corsa alle opportunità di investimenti in progetti CDM e JI da parte di altri Stati Membri e imprese europee è molto rilevante e muove importanti flussi finanziari.;
- c) l'esigenza, connessa con il precedente punto c), di assicurare la piena partecipazione dell'Italia al primo quinquennio di scambio dei diritti di emissione e di verifica degli obiettivi del Protocollo di Kyoto (che inizia il 1 gennaio 2008). In tale senso, la razionalizzazione delle competenze e della gestione dei meccanismi flessibili in Italia è finalizzata ad assicurare un maggiore coordinamento delle azioni intraprese a livello nazionale in vista dell'adempimento degli obblighi di riduzione delle emissioni previsti nell'ambito del Protocollo di Kyoto al 2012 (- 6,5% rispetto al 1990). Occorre tenere presente che, ad oggi, l'Italia appare tra i primi dieci emettitori al mondo di gas a effetto serra e presenta un trend di aumento delle emissioni del 13% rispetto ai livelli del 1990. La posta in gioco è rilevante per le finanze dello Stato; in quanto, nella situazione attuale, l'Italia si troverebbe a dovere pagare sanzioni molto ingenti.

È altresì necessario apportare una serie di correzioni al testo in vigore, dovute alla presenza di incongruenze ed errori materiali *ab origine* che, tuttavia, potrebbero avere un effetto fuorviante sugli operatori che devono attenersi a tali disposizioni.

2. Contenuti dello schema di decreto legislativo

Si illustrano di seguito le singole modifiche introdotte, utilizzando la tecnica normativa della “novella”, con la previsione di un unico articolo volto a sostituire o ad integrare disposizioni della norma vigente.

▪ **Comma 1 (modifica l’art. 3 comma 1 lettera a) del d. lgs 216/2006)**

È aggiunta alla lettera a) il riferimento a “JI” (Joint implementation”) come acronimo dell’attività di attuazione congiunta, essendo questo il termine utilizzato nel Protocollo di Kyoto ed usato generalmente nell’ambito degli scambi dei crediti ERU che ne derivano sui mercati internazionali;

▪ **Comma 1 (modifica l’art. 3, comma 1, lettera b) del d. lgs 216/2006)**

È aggiunta alla lettera b) il riferimento a “CDM” (Clean Development Mechanism”) come acronimo dell’attività di meccanismo di sviluppo pulito, essendo questo il termine utilizzato nel Protocollo di Kyoto ed usato generalmente nell’ambito degli scambi sui mercati internazionali dei crediti CER che ne derivano;

▪ **Comma 1 (aggiunge all’art. 3, comma 1, del d. lgs 216/2006 la lettera e-bis)**

La modifica introduce la nuova definizione di crediti di emissione, elencando le diverse tipologie di crediti che possono derivare dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (AAU; CER, ERU, RMU, tCER e ICER).

Queste definizioni servono a disciplinare l’utilizzo dei crediti di emissione nel sistema europeo di *emissions trading* e ad estendere a tali crediti di emissione la disciplina delle transazioni prevista per le quote di emissione.

▪ **Comma 1 (aggiunge una nuova definizione all’art. 3, comma 1 del d. lgs 216/2006).**

E’ inserita come lettera u-bis) la definizione di “*transazione*” di quote di emissione e crediti di emissione del Protocollo di Kyoto.

Comma 1 (aggiunge due nuove definizioni all’art. 3, comma 2, del d. lgs 216/2006).

Le definizioni riguardano le due autorità che ai sensi della direttiva 2003/87/CE devono essere indicate da ciascuno Stato Membro quali soggetti responsabili dell’attuazione dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto. Il decreto n. 216 del 2006 si limitava a designare l’autorità nazionale competente per l’attuazione dello scambio delle quote, senza prevedere nulla in merito sia all’autorità nazionale designata”, che viene definita “DNA”, responsabile dell’attuazione dei progetti CDM, sia al punto di contatto nazionale per i progetti JI.

▪ **Comma 2 (introduce nuovo comma 1-bis all’art. 4 del d. lgs 216/2006),**

L'inserimento del nuovo comma 1-bis si rende necessario per chiarire che l'autorizzazione alle emissioni deve essere rinnovata ad ogni quinquennio di applicazione della direttiva 2003/87/CE. Tale aspetto risultava non chiaro nel vigente decreto n. 216/2006.

▪ **Comma 3 (modifica i commi 1, 2 e 4 dell'art. 5 del d. lgs 216/2006)**

Tali nuovi commi introducono modifiche all'articolo 5 (*"Domanda di autorizzazione"*) del d.lgs. 216/2006. In particolare:

- a) con la modifica di cui al comma 1 si corregge un errore materiale, (soggetto al singolare e verbo al plurale);
- b) il comma 2 intende chiarire che la domanda di autorizzazione o di aggiornamento all'emissione di CO₂, non può essere presentata in data eccessivamente antecedente a quella di entrata in esercizio o di modifica dell'impianto cui la domanda si riferisce. Si sono verificate situazioni di domande di autorizzazione avanzate ben prima dell'inizio del cantiere, sulla base delle quali è stato accampato una sorta di diritto alla prenotazione di quote di emissione;
- b) con la modifica di cui al comma 4 si chiarisce che il supporto al Comitato in merito al rilascio dell'autorizzazione deve essere assicurato dalla segreteria tecnica del Comitato medesimo. Con l'attuale formulazione, che poneva in capo alla Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, il supporto all'Autorità competente, non si realizzava un discrimine chiaro fra le competenze dell'Autorità nazionale e quelle della Direzione generale medesima. Inoltre tale confusione non agevolava il lavoro del Comitato.

▪ **Comma 4 (modifica il comma 1 dell'art. 7, del d. lgs 216/2006)**

Si tratta di modifica speculare a quella prevista al comma 2 dell'articolo 5.

▪ **Comma 5 (introduce modifiche al comma 1 dell'art. 8, del d. lgs 216/2006)**

Le modifiche al comma 1 dell'art. 8 sono dettate dalla necessità di individuare nel Comitato, unitamente, il soggetto responsabile dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE e degli altri meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto, al fine di assicurare l'adempimento degli obblighi di coordinamento, trasparenza, informazione e comunicazione previsti nella direttiva suindicata. In tal modo, si elimina il riferimento alla Direzione generale per rendere chiara la divisione di competenze tra la stessa e il Comitato.

In linea con quanto previsto al comma 1, al comma 1-*bis* il Comitato è designato "Autorità nazionale competente" per l'attuazione del sistema di scambio delle quote di emissione, "Autorità nazionale designata" per l'attuazione dei progetti CDM e "Punto di contatto designato" per i progetti JI.

▪ **Comma 5 (modifica il comma 2 dell'art. 8, del d. lgs 216/2006)**

Introduce nuovi compiti per il Comitato resisi necessari per assicurare il miglior funzionamento del Comitato ed un miglior coordinamento delle politiche nazionali sul cambiamento climatico, anche in previsione dell'attuazione delle recenti proposte europee sugli obiettivi al 2020 in materia di riduzione delle emissioni climalteranti, di risparmio energetico e di diffusione delle fonti rinnovabili. In particolare si prevede, fra i compiti del Comitato quelli di:

a) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO₂, di seguito "PNA", il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso". La modifica si rende necessaria in quanto nel PNA 2008 - 2012 dell'Italia è previsto che una parte delle quote sia assegnata a titolo oneroso;

b) definisce i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14 ;

c) partecipare al Comitato previsto dall'art. 23 della direttiva 2003/87/CE (comitatologia). La mancata partecipazione da parte del Comitato ai lavori del *Climate change committee*, o ad altre riunioni a livello europeo o internazionale con proprio rappresentanti determina per lo stesso difficoltà applicative ed interpretative della direttiva 2003/87/CE, oltre che difficoltà di accesso al confronto internazionale ed alle informazioni sulle prospettive in merito all'attuazione ed al funzionamento dei meccanismi flessibili, essenziali al fine di poter svolgere un ruolo di indirizzo e coordinamento adeguato.

▪ **Comma 5 (inserisce nuovo comma 2-bis all'art. 8 del d. lgs 216/2006)**

Inserisce il comma 2bis che specifica le attività di indirizzo che può svolgere il Comitato, con particolare riguardo alle nuove attività inerenti all'attuazione dei meccanismi flessibili JI e CDM.

▪ **Comma 5 (sopprime il comma 3 dell'art.8 del d. lgs 216/2006 e introduce i commi da 3 a 3 quinquies)**

Viene soppresso il comma 3 e sostituito dai nuovi commi da 3 a 3-quinquies, con i quali viene definita la composizione del Comitato, con al suo interno un Consiglio Direttivo, una Segreteria Tecnica di Supporto ed una Segreteria Amministrativa. Vengono, altresì, indicati i criteri per la nomina dei componenti del Comitato.

Tale modifica si reputa essenziale al fine di assicurare un efficace funzionamento del Comitato. Si è, quindi, previsto un Consiglio Direttivo del Comitato con compiti di indirizzo. La composizione di tale Consiglio, alla luce della complessità della materia e della multidisciplinarietà, viene integrato dalla partecipazione di un rappresentante del Ministero delle politiche europee, a titolo consultivo, al fine di assicurare la corretta attuazione delle disposizioni comunitarie, da due rappresentanti del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante del Ministero del commercio internazionale, che lo integrano per tutte le decisioni inerenti l'attuazione dei meccanismi flessibili CDM e JI. Sino ad oggi, il Comitato ha svolto unicamente il ruolo di autorità nazionale competente dello scambio di

emissioni, lavorando con una segreteria tecnica istituita come “gruppo di lavoro”, ai sensi del comma 6 dell’art. 8 del decreto n. 216 del 2006, composta da 12 funzionari, di cui 5 nominati dal Ministero dello sviluppo economico, 5 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 2 dall’Enea. Come sopra esposto, la mancanza di risorse ha creato gravi difficoltà di funzionamento. Si prevede, dunque, la creazione di una Segreteria Tecnica stabile all’interno del Comitato, che possa attingere anche a risorse esterne con esperienza specifica sui meccanismi flessibili. Tale segreteria dovrà svolgere tutto il lavoro di istruttoria per i tre meccanismi flessibili e, pertanto, il numero di 14 persone appare congruo nell’ottica di assicurare un’azione incisiva ed efficace. Risulta anche importante formalizzare le funzioni attribuite alla Segreteria tecnica, in quanto soggetto responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 ogni qual volta si avvia un procedura di autorizzazione o altri tipi di procedimenti riconducibili alla fattispecie dei procedimenti amministrativi. Allo stesso tempo, sempre al fine di assicurare un efficace funzionamento del Comitato, è prevista una Segreteria amministrativa al suo interno, composta unicamente da risorse interne del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza costi aggiuntivi.

▪ **Comma 5 (soppressione dei comma 6 e 7 dell’art.8 del d. lgs 216/2006 e introduzione dei comma da 5-bis a 5-sexties)**

- Il nuovo comma 5-bis prevede che non debba sussistere conflitto di interessi per i membri del Comitato;
- il nuovo comma 5-ter prevede che il trattamento economico dei membri del Comitato (Consiglio direttivo e Segreteria tecnica) venga determinato con decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e col Ministro dello sviluppo economico. A tali costi si farà fronte attraverso la previsione del sistema di tariffazione di cui all’art. 26 del decreto n.216/2006 vigente, che già prevede la tariffazione dei servizi resi dalla pubblica amministrazione in attuazione della delega di cui alla Legge 18 aprile 2005, n. 62. Detta legge all’art. 4 recita; *“Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell’attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio.”*;
- il nuovo comma 5-quater conferma quanto già previsto nel decreto originario, ossia che il Comitato può istituire gruppi di lavoro con rappresentanti dei soggetti economici, sociali e ambientali interessati dalla direttiva 2003/87/CE;
- il nuovo comma 5-quinquies prevede la possibilità per il Consiglio Direttivo di avvalersi, senza maggiori oneri, di un apposito gruppo di lavoro costituito presso il Gestore dei Servizi Elettrici SpA (GSE). Ciò in considerazione del fatto che il GSE ha allestito uno sportello per i meccanismi flessibili CDM e JI a sostegno dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano negli

ambiti tecnologici connessi con i cambiamenti climatici. In tal caso, è previsto in capo al GSE l'obbligo di presentazione di un piano annuale programmatico al Comitato e la rendicontazione annuale delle attività svolte.

- il nuovo comma 5-sexties prevede che l'espletamento delle attività del Comitato non riconducibili a quelle per le quali verrà applicata una tariffa ai sensi dell'art. 26 del decreto (attività di rilascio delle quote di emissione), non potranno comportare nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

▪ **Comma 6 (aggiunge all'art. 9 del d. lgs 216/2006 la lettera b-bis)**

All'elenco dei dispositivi legislativi dei quali si promuove il coordinamento con gli adempimenti disciplinati dal presente decreto si aggiunge la legge di ratifica del Protocollo di Kyoto, richiamato più volte nel testo (promozione dei progetti basati sui meccanismi flessibili, utilizzo dei crediti derivanti da questi progetti, disciplina delle transazioni dei crediti di emissione).

▪ **Comma 7 (modifica l' art. 11, comma 3 del d. lgs 216/2006),**

Viene previsto un termine più lungo per l'assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti al fine di agevolare il lavoro del Comitato.

▪ **Comma 8, (modifica i comma 1 , 2 e 6 dell'art. 14 del d. lgs 216/2006),)**

Tali modifiche prevedono che:

- a) il Registro delle emissioni sia insediato presso l'APAT, e non più presso la Direzione Ricerca Ambiente e Sviluppo del Ministero dell'Ambiente, e che l'APAT dovrà gestirlo su disposizioni del Comitato;
- b) nel Registro non siano annotate tutte le informazioni comunicate dagli operatori, ma solo il dato emissivo complessivo annuale; tutti gli altri dati sono registrati in un archivio ed un database separato, gestito sempre da APAT;
- c) si chiarisce che l'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro ai sensi dell'art.8 del regolamento (CE) n.2216/2004;
- d) viene soppresso integralmente il comma 6, relativo alla gestione del registro attraverso risorse umane della Direzione Ricerca Ambiente e Sviluppo del Ministero dell'Ambiente.

▪ **Comma 9 (modifica il comma 2 dell'art. 13 del d. lgs 216/2006)**

Viene aggiunto il riferimento alle successive modificazioni della decisione della Commissione europea C(2004)/130, considerato che nel luglio 2007 è già stata emanata una nuova decisione che sostituisce quella del 2004.

▪ **Comma 10 (aggiunge art. 14 bis del d. lgs 216/2006)**

L'aggiunta in questa sede delle disposizioni sul "*Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra*" (National system), colma una lacuna nella legislazione nazionale, dal momento che l'istituzione del "National system" è condizione necessaria, ai sensi della decisione 19/CP.7 della Conferenza

delle parti del Protocollo di Kyoto, perché un Paese sia eleggibile alla partecipazione ai meccanismi flessibili ed è, al contempo, in linea con le indicazioni di migliorare il coordinamento delle disposizioni di questo decreto con gli adempimenti collegati all'attuazione del Protocollo di Kyoto.

Inoltre, tale nuova disposizione risponde alla necessità di attuare in Italia la decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il Protocollo di Kyoto, che prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri di istituire gli inventari nazionali entro il 31 dicembre 2005.

L'APAT viene individuata quale soggetto responsabile della gestione e della realizzazione dell'inventario, mentre il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell'approvazione del sistema e dei successivi aggiornamenti.

▪ **Comma 11 (modifica il comma 7 dell'art. 15 del d. lgs 216/2006)**

Si propone di aggiungere la dizione "ritiro delle quote" perché prima di procedere alla loro cancellazione esse vanno ritirate.

▪ **Comma 12 (aggiunge l'art. 15-bis "Transazione dei Crediti di Emissione")**

Tale nuovo articolo detta alcuni criteri generali per le transazioni di crediti di emissione (definiti all'articolo 3) e alcuni criteri specifici per le cosiddette unità tCER e ICER generate dai progetti di sink (queste unità sono temporanee, a differenza delle altre, e devono essere rimpiazzate alla loro scadenza).

▪ **Comma 13 (modifica il comma 3 dell'art. 16 del d. lgs 216/2006)**

Si propone di aggiungere l'APAT per semplificare la trasmissione della documentazione e migliorare l'analisi dei dati.

▪ **Comma 14 (modifica il comma 2 dell'art. 17 del d. lgs 216/2006)**

Si propone di individuare nell'APAT l'organismo che potrà garantire al Comitato il supporto necessario al fine dello svolgimento dell'attività di accreditamento in tempi più rapidi.

▪ **Comma 14 (modifica il comma 3 dell'art. 17 del d. lgs 216/2006)**

Viene attribuita al Comitato la tenuta del registro dei verificatori accreditati.

▪ **Comma 14 (sopprime il comma 5 dell'art. 17 del d. lgs 216/2006)**

Individuando il Comitato quale organismo responsabile della tenuta del registro si considera ormai inutile tale comma.

▪ **Comma 15 (sopprime il comma 7 dell'art. 19 del d. lgs 216/2006)**

Il comma 7 è soppresso e le disposizioni relative alla possibilità di utilizzo dei crediti derivanti dall'Italian Carbon Fund sono inserite, con validità limitata al periodo 2005-2007, all'Art. 2 dello schema di decreto in esame .

▪ **Comma 16 (modifica i commi 1,4,5,7,8 e 9 dell'art. 20 del d. lgs 216/2006 e inserisce nuovo comma 9-bis)**

Le modifiche apportate integrano l'apparato sanzionatorio previsto all'art. 20 del decreto n. 216 del 2006, in particolare, al fine di estendere il regime in vigore a coloro che detengono conti nel Registro e non provvedono a rimpiazzare le riduzioni certificate delle emissioni temporanee (CERT) e a lungo termine (CERI) alla loro scadenza. Si precisa che i criteri seguiti nella determinazione della misura delle singole sanzioni amministrative sono quelli stabiliti dall'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 18 aprile 2005, n. 62, (legge comunitaria 2004), con il quale sono stati definiti specifici criteri di delega anche in relazione al sistema sanzionatorio, anziché quelli previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c) della medesima legge, che limita l'ammontare massimo delle sanzioni amministrative irrogabili ad euro 103.000.

Comma 17 (sostituisce il comma 3 e sopprime il comma 4 dell'art. 21 del d. lgs 216/2006)

Sulla base dell'esperienza maturata, le operazioni indicate nei commi soppressi risultano non in linea con il funzionamento del Registro e, pertanto, il Comitato stesso richiede la modifica di queste disposizioni.

La chiusura di un impianto comporta una serie di obblighi, per alcuni dei quali l'adempimento comporta difficoltà tecniche legate all'attuale regolamento dei registri e alla conseguente configurazione del software in quanto :

- l'attuale funzionamento del Registro (software Greta) non consente di comunicare le emissioni per l'anno in corso, ma soltanto a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo;
- la restituzione di quote è invece consentita in qualunque momento; viene però contabilizzata su un certo anno soltanto a partire dal 1 maggio dell'anno stesso

Comma 18 (modifica il comma 1 dell'art. 24 del d. lgs 216/2006)

Il nuovo comma 1 dell'art. 24 assicura il pieno recepimento dell'articolo 17 della direttiva 2003/87/CE. Il precedente recepimento ometteva infatti la frase "*le informazioni sulle attività di progetto alle quali gli Stati membri partecipano, o per le quali autorizzano la partecipazione di entità pubbliche e private*" devono essere rese pubbliche ai sensi della direttiva sull'informazione ambientale. Con il mancato recepimento di questa frase si rendeva in pratica l'Italia inadempiente per un aspetto non trascurabile dell'informazione al pubblico in materia ambientale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195 di recepimento della direttiva 2003/4/CE.

▪ **Comma 19 (modifica l'art. 26 del d. lgs 216/2006 "Disposizioni finanziarie")**

L'articolo 26 vigente prevede la copertura finanziaria dei costi che la pubblica amministrazione deve sostenere per l'attuazione della direttiva, attraverso il ricorso all'imposizione di tariffe per i servizi resi dalla pubblica amministrazione. Tuttavia, nella molteplicità delle attività poste in essere dall'amministrazione per garantire l'attuazione della direttiva 2003/87/CE e per le quali sarebbe legittimo richiedere un corrispettivo a chi contribuisce alle emissioni, sono previste soltanto fattispecie di rara o difficile applicazione, che comunque si sono dimostrate inadeguate. L'attuale formulazione dell'art. 26 prevede infatti che possano essere imposte tariffe per:

- il rilascio dell'autorizzazione all'emissione di gas a effetto serra (art. 4). – Nella fase I tali tariffe non sono state versate a causa dei noti ritardi nell'attuazione della direttiva 2003/87/CE: al momento dell'entrata in vigore del d. lgs. 216/2006 (20 giugno 2006), le circa 1000 autorizzazioni necessarie agli impianti compresi nel PNA I erano state già rilasciate sulla base del d. l. 12 novembre 2004, n. 273, convertito dalla legge 30 dicembre 2004, n. 273;
- l'aggiornamento dell'autorizzazione (art. 7). Per motivi facilmente intuibili, dato il lasso di tempo limitato intercorso dal rilascio delle autorizzazioni, l'aggiornamento delle stesse ha interessato, finora, un numero molto esiguo di imprese;
- l'accreditamento dei verificatori (articolo 17). I verificatori finora accreditati in Italia sono 12: è evidente che una apposita tariffa per l'accreditamento non può prevedere importi elevati, anche perché le procedure di accreditamento non sono complesse, né impegnative per la pubblica amministrazione.

Si propone, dunque, per il prossimo periodo, di modificare il sistema tariffario come segue:

- mantenere il riferimento alle tariffe per le attività di cui agli artt. 4 (autorizzazioni), 7 (aggiornamento delle autorizzazioni) e 17 (accreditamento dei verificatori);
- introdurre tariffe a fronte del rilascio annuale delle quote di emissione assegnate alle imprese esistenti e ai nuovi entranti (art. 11 comma 2 e 3). Il rilascio delle quote infatti, essendo annuale ed interessando tutte le imprese soggette all'applicazione della direttiva, offre una base di applicazione sufficientemente ampia ed annualmente ricorrente. Nella tariffa per il rilascio annuale delle quote saranno inclusi anche i costi per la gestione del Registro delle quote (art.14), in quanto trattasi di attività funzionalmente interconnesse tra loro e inscindibili.
- L'entità e le modalità di versamento di tali tariffe saranno definite con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Tali tariffe dovranno essere strettamente commisurate all'entità dei servizi prestati. Al riguardo si rimanda alla relazione tecnica allegata allo schema di decreto modificativo del decreto 216/2006 nella quale vengono indicati i costi stimati per il funzionamento dei lavori del Comitato di cui all'art. 8 del decreto 216/2006 in relazione all'attività di

rilascio delle quote di emissione. Posto che, secondo il nuovo PNA II saranno rilasciate annualmente circa 200 milioni tonnellate di quote alle imprese a titolo gratuito, il cui valore sul mercato è stimato a circa 25 Euro ciascuna, a titolo di esempio, a fronte del rilascio di 30 milioni di tonnellate di CO2 in capo ad un'impresa, per un valore di circa 30 milioni di Euro, la stessa dovrebbe sostenere costi tariffari che potrebbero aggirarsi intorno a Euro 130.000 complessivi. Si rileva, che l'Italia, ad eccezione della Danimarca – che tuttavia, ha adottato un sistema alternativo di copertura dei costi sempre a carico delle imprese – è l'unico Stato Membro che ad oggi ha attuato la direttiva 2003/87/CE a costo zero, data la non applicazione del sistema tariffario vigente. Si allega, a titolo esemplificativo, una tabella illustrativa delle tariffe in vigore in alcuni Stati Membri.

Comma 20 (modifica l'allegato C del d. lgs 216/2006)

Necessaria modifica per correggere errore materiale di riferimento all'articolo della direttiva piuttosto che a quello del decreto.

Articolo 2

Sono previste le modalità di trasferimento dei crediti derivanti da progetti JI e CDM facenti capo all'Italian Carbon Fund alle imprese che necessitano quote per ottemperare agli obblighi di restituzione, limitatamente al periodo 2005-2007 e le modalità di versamento di tali proventi.

Viene inoltre previsto che qualora vi fossero crediti non trasferiti alle imprese questi verranno utilizzati dal Governo italiano per il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico normativi:

a) Necessità dell'intervento normativo.

Lo schema di decreto all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge delega 18 aprile 2005, n. 62, (legge comunitaria 2004), al fine di apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

La necessità dell'intervento è stata determinata da un duplice ordine di ragioni:

- 1) l'esigenza di rivedere l'organizzazione della struttura preposta all'attuazione delle citate direttive, in quanto il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto n. 216 del 2006 si è rivelato, sotto il profilo dell'organizzazione e della composizione, non adeguato rispetto ai compiti attribuitigli;
- 2) l'esigenza di pervenire ad un compiuto ed organico recepimento delle citate direttive, nonché della decisione n. 280/2004/CE, al fine di consentire all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

b) Analisi del quadro normativo ed incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

Come anzidetto, lo schema di decreto all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge delega 18 aprile 2005, n. 62, (legge comunitaria 2004), che consente, appunto, di apportare integrazioni e correzioni ai decreti legislativi delegati, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore. Il provvedimento in esame è stato, pertanto, adottato al fine di apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario: al contrario il provvedimento nasce anche dall'esigenza di garantire un compiuto recepimento delle citate direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, nonché della decisione n. 280/2004/CE, al fine di consentire all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni in quanto la disciplina recata dal provvedimento all'esame attiene alla materia ambientale che, ai sensi dell'art. 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Pertanto non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Conseguentemente a quanto precisato al punto e) non si ravvisano interferenze con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Considerato che il provvedimento apporta modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo le modalità e le procedure previste dalla legge delega, non opera interventi di rilegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

All'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del provvedimento correttivo all'esame sono state aggiunte nuove definizioni conformi alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e della decisione 280/2004/CE in quanto ritenute funzionali alla interpretazione delle nuove prescrizioni introdotte.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Per l'introduzione delle modifiche al decreto n. 216 del 2006 necessarie per dare completa attuazione alle disposizioni comunitarie in materia e per adeguare l'impianto organizzativo previsto dallo stesso decreto si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il provvedimento normativo all'esame non produce effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il provvedimento all'esame nasce, fra l'altro, dall'esigenza di rivedere l'organizzazione della struttura preposta all'attuazione della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE, della quale il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, costituisce recepimento. Il Comitato Nazionale di gestione ed attuazione della citata direttiva, previsto all'articolo 8 del decreto n. 216 del 2006, si è rivelato, sotto il profilo dell'organizzazione e della composizione, non adeguato rispetto ai compiti attribuitigli. Si è ritenuto, pertanto, necessario potenziarlo, imputando parte degli oneri derivanti da tale riorganizzazione, vale a dire quelli connessi al rilascio delle quote di emissione e quelli relativi alla gestione del registro nazionale delle emissioni, ai soggetti destinatari delle prestazioni effettuate dalla pubblica amministrazione. Destinatari diretti dell'intervento si configurano, quindi, i gestori degli impianti che richiedono il rilascio delle predette quote di emissione.

b) Obiettivi generali e specifici dell'intervento, immediati e di medio/lungo periodo.

Le motivazioni dell'intervento, attinenti sia alla coerenza ed alla organicità del quadro normativo interno rispetto al diritto comunitario, sia alla funzionalità del sistema organizzativo previsto per dare attuazione allo stesso diritto comunitario, sono state ampiamente evidenziate nella relazione illustrativa alla quale si rimanda. L'obiettivo generale che si propone, pertanto, il provvedimento è quello di garantire una completa ed efficace attuazione della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2004/101/CE, e della decisione n. 280/2004/CE.

c) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Fra le motivazioni dell'intervento correttivo previsto dal provvedimento all'esame vi è proprio quella di configurare un sistema organizzativo funzionale ed efficace in grado di assicurare la completa ed organica attuazione della direttiva 2003/87/CE, mediante un potenziamento delle strutture deputate alla gestione della citata direttiva, da realizzarsi anche con la previsione di tariffe a carico dei soggetti destinatari delle prestazioni effettuate dalla pubblica amministrazione.

d) Aree di criticità.

Non si ravvisano aree di criticità. Al contrario il provvedimento nasce dall'esigenza di dare attuazione alla direttiva 2003/87/CE, correggendo le disfunzioni derivanti dalla normativa recata dal decreto n. 216 del 2006 e scongiurando, così, l'eventualità di sanzioni pecuniarie a carico del nostro Paese.

e) Opzioni alternative.

Non esistono altre opzioni possibili o praticabili.

f) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

Lo schema di decreto all'esame è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge delega 18 aprile 2005, n. 62, (legge comunitaria 2004), che consente, appunto, di emanare disposizioni correttive dei propri decreti delegati, entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.

RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto introduce modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ed è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge delega 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), che, appunto, consente di apportare integrazioni e correzioni ai decreti legislativi delegati entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Nel rispetto della clausola di invarianza della spesa prevista al comma 6 dell'articolo 27 del decreto n. 216 del 2006 anche dalle modifiche apportate dal provvedimento in esame non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Agli oneri conseguenti al potenziamento ed alla riorganizzazione interna del Comitato di cui all'articolo 8 del decreto n. 216 del 2006, prevista al comma 8, lettera d), dell'articolo 1 del provvedimento in esame, si farà, infatti, fronte con gli introiti derivanti da apposite tariffe poste a carico dei soggetti destinatari delle prestazioni, da determinare sulla base del costo effettivo del servizio e tenuto conto anche della complessità della prestazione effettuata.

Le modifiche apportate dal presente provvedimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 del decreto n. 216 del 2006 (Disposizioni finanziarie) consentiranno di prevedere tariffe per coprire i costi sostenuti dalla pubblica amministrazione sia per l'espletamento della complessa attività preordinata al rilascio annuale delle quote di emissione di cui all'art. 11, comma 2, del decreto n. 216, sia per la connessa gestione del registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione (art. 14, comma 1, del decreto n. 216), del quale il provvedimento in esame prevede, più opportunamente, la collocazione presso l'APAT.

Ai sensi dell'articolo 8 del decreto n. 216 del 2006 è il Comitato nazionale di gestione e di attuazione della direttiva 2003/87/CE, attualmente composto da sei membri, che ha, fra gli altri, il compito di rilasciare annualmente le quote di emissione assegnate (art. 8, comma 2, lett. h). Detto Comitato ha provveduto, nel 2006 e 2007, con grosse difficoltà, data la notevole entità e la complessità dell'attività da porre in essere per il rilascio delle quote di emissione, al rilascio di circa 670 milioni di tonnellate di quote, come previsto dal Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 relativo al periodo 2005-2007, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 23 febbraio 2006 (DEC/RAS/074/2006, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 57 del 9 marzo 2006).

In base al Piano nazionale di assegnazione delle quote di CO2 per il quinquennio 2008-2012, pubblicato nel S. O. alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2007, l'ammontare delle quote che il Comitato dovrà rilasciare nel predetto periodo è di circa 200 milioni di tonnellate per anno. La predetta attività sottoposta a tariffa garantirà, pertanto, introiti sufficienti per adeguare la

struttura alla stessa preposta alla complessità dell'istruttoria preordinata al rilascio delle quote di emissione.

Nel corso del primo periodo di applicazione del decreto n. 216 del 2006, il Comitato ha dovuto, infatti, fronteggiare molteplici problemi di tipo organizzativo che ne hanno pregiudicato il corretto ed efficace funzionamento, anche ai danni dei soggetti destinatari delle prestazioni, ed ai quali ha cercato di porre rimedio istituendo, con il regolamento interno del Comitato, una Segreteria tecnica che lo assistesse nella preparazione e nella istruzione degli atti preordinati al rilascio delle quote di emissione. Misura, quest'ultima, che si è rivelata solo parzialmente incisiva in quanto il Comitato non dispone di autonomia finanziaria, né di una dotazione di personale proprio.

L'attività finalizzata al rilascio delle quote di emissione costituisce, senz'altro, quella più complessa e di maggior rilievo, anche sotto il profilo quantitativo, fra tutte quelle che il Comitato è tenuto ad espletare. Detta attività si sostanzia:

- a) nel rilascio annuale delle quote individuate dal PNA;
- b) nel rilascio delle quote ai nuovi entranti che ne fanno richiesta.

Rilascio annuale. Si tratta di rilasciare (entro il 28 febbraio di ciascun anno) ca. 200 Milioni di Tonnellate di quote all'anno sulla base degli elenchi settoriali allegati al PNA. Il valore di mercato della quota, come è naturale, varia nel tempo, ma, nel secondo periodo di applicazione della direttiva, sono previste quotazioni che potrebbero raggiungere i 40€ a tonnellata. Sebbene le quote vengono rilasciate gratuitamente la cifra dà la dimensione della rilevanza del ruolo del Comitato che si trova a gestire un ammontare di quote per un valore di circa 8 Miliardi di Euro l'anno. Il Comitato rilascia, per ciascun anno, le quote agli impianti che non si trovano in stato di chiusura o di sospensione.

Rilascio quote ai nuovi entranti. La domanda viene esaminata dalla segreteria tecnica che verifica, sulla base dei dati impiantistici, se si tratta di un impianto nuovo entrante o di una modifica sostanziale di impianto esistente e propone al Comitato l'assegnazione e il rilascio delle quote al nuovo entrante o, nel caso di insussistenza dei requisiti, il diniego. Per i nuovi entranti del settore termoelettrico viene anche previsto il rilascio di quote di emissioni corrispondenti al periodo di prove e messa a punto dell'impianto, previa verifica delle emissioni certificate dall'impianto nel suddetto periodo.

Il Comitato e la segreteria tecnica agiscono sulla base delle regole procedimentali sancite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, per cui devono

garantire adeguata pubblicità e trasparenza del procedimento, accesso agli atti ed al procedimento e, in ogni caso, adeguatezza della motivazione degli atti.

Il Comitato, infine, comunica l'avvenuto rilascio al gestore dell'impianto ed all'amministratore del registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione.

Per le ragioni sopra evidenziate si è reso necessario prevedere un potenziamento ed una riorganizzazione interna del Comitato, garantendone parallelamente la copertura economica, che sarà articolato in un Consiglio direttivo, in una Segreteria tecnica ed in una Segreteria amministrativa, come previsto al comma 5, lettere d) ed e), dell'articolo 1 del provvedimento all'esame.

Considerata la correlazione esistente fra l'attività di rilascio delle quote di emissione e la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione, previsto all'articolo 14 del decreto n. 216, e in linea con quanto avviene negli altri paesi europei, si è ritenuto di porre a carico dei richiedenti il rilascio delle quote di emissione, anche i costi di gestione del Registro.

Nel Registro, infatti, sono documentate tutte le operazioni relative alle quote di emissione effettuate (rilascio delle quote, trasferimenti, acquisizioni, cancellazioni) anche al fine di dimostrare il rispetto degli impegni di riduzione previsti per ogni operatore (riconciliazione delle quote possedute ed emissioni reali dei singoli operatori).

Il Registro Nazionale si inserisce in un sistema europeo dei registri, formato dai registri nazionali gestiti dagli Stati Membri e dal registro CITL (Community Independent Transaction Log) gestito dalla Commissione europea. Il Registro Nazionale, previsto dalla direttiva per il triennio 2005-2007 e per il quinquennio 2008-2012, sarà incorporato nel sistema di registri previsto dal Protocollo di Kyoto a partire dal 2008.

Le attività relative all'implementazione, alla gestione ed alla manutenzione del Registro nazionale dei crediti di emissione sono state svolte da APAT dal 2004 nell'ambito della convenzione triennale MATT-APAT "Supporto tecnico-scientifico per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei dati sulle emissioni" (registrazione presso Corte dei Conti n.8 Fog. 82 del 19/10/2004 del D.M. 1197/2004/RAS del 29/7/2004) i cui impegni di spesa, dal 2004 al 2006 ammontavano ad un totale di Euro 2.151.833,30 (escl. IVA).

Nonostante tale convenzione si sia ormai conclusa, l'APAT continua a gestire il Registro Nazionale per quanto concerne la documentazione autorizzativa, il suo sito internet e le relative apparecchiature informatiche; analogamente gestisce - per conto del MATTM - il sito internet e le relative apparecchiature, del sistema delle comunicazioni e delle "Autorizzazioni ad emettere gas serra" (AGES); inoltre garantisce le attività connesse all'attuazione del Protocollo di Kyoto, come la predisposizione del National System e la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra e

la partecipazione nelle massime sedi internazionali competenti (Working Groups della C.E. e Meeting degli amministratori del registro in ambito UE e UNFCCC).

A tale riguardo si fa notare che al momento attuale in Italia non è previsto alcun onere a carico delle imprese rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2003/87/CE, al contrario della quasi generalità degli altri Paesi europei (v. tabella 2) dove tale onere è fissato anche nel rispetto del principio comunitario "Chi inquina paga".

Tale stato di fatto appare oltretutto in palese contrasto con la previsione di cui all'articolo 4 (*"Oneri relativi a prestazioni e controlli"*) della legge 18 aprile 2005, n. 62 citata, che si riporta:

"1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469."

TABELLA 2

Tasse e imposte pagati dalle aziende nei vari Paesi europei per l'ammissione al sistema europeo delle quote di emissione stabilito dalla direttiva 2003/87/CE (i pagamenti si riferiscono all'iscrizione nel registro delle quote previsto dall'articolo 19 della direttiva)

Paese	Costo apertura	Costo mantenimento	Criterio allocazione	NOTE
Austria	X	X	X	1 quota fissa per l'apertura (148 euro) + 1 quota variabile annuale calcolata in base alle quote rilasciate (da 274 a 4775 euro)
Finlandia	X	X	X	1 quota fissa per l'apertura (50 euro) + 1 quota variabile annuale calcolata in base alle quote rilasciate (da 50 a 1000 euro)
Francia	X	X	X	1 quota fissa per l'apertura (150 euro) + 1 quota variabile annuale composta di una tassa fissa (75 euro) e di una tassa di 0.00835 euro per ogni quota assegnata
Olanda	X	-	-	1 quota fissa per l'intero periodo di adempimento (50 euro)
Portogallo	-	X	-	1 quota fissa annuale di 880 euro + IVA per i conti operatore o di 125 euro + IVA per i conti persona
Svezia	X	X	-	1 quota fissa per l'apertura (1000 euro) + 1 quota fissa annuale (500 euro)
UK	"X"	"X"	"X"	Ad essere tassata è l'autorizzazione: il rilascio (da 1258 a 5616 £) in base alle emissioni + il mantenimento (da 2395 a 3837 £) in base alle emissioni + i costi per le variazioni (vedi schema sotto). Per i conti persona: costo di apertura 175 £

Il Registro italiano delle quote di emissione e delle emissioni, la cui realizzazione e gestione, come anzidetto, è stata affidata dal Ministero all'APAT sulla base di una convenzione, richiede competenze specialistiche, linee dedicate ed ambienti specifici e in sicurezza. Il registro è basato sul software GRETA (Greenhouse-gases Registry for Emissions Trading Arrangements) sviluppato dal DEFRA (UK Department for Environment, Food and Rural Affairs) ed adottato dall'Italia sulla base degli accordi intercorsi tra il DEFRA e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Infine, il provvedimento in esame prevede, al comma 9 dell'articolo 1, l'istituzione, presso l'APAT, di un "*Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale dei Gas Serra*" (*National System*). La realizzazione di tale Sistema costituisce condizione necessaria affinché un Paese risulti eleggibile alla partecipazione ai meccanismi flessibili, oltre che adempimento di un preciso obbligo previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, della Decisione n. 280/2004/CE.

Per ottemperare agli impegni sottoscritti in ambito nazionale ed internazionale, l'Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti dei gas ad effetto serra non inclusi nel Protocollo di Montreal deve essere compilato annualmente e trasmesso agli organismi internazionali della Convenzione attraverso la compilazione del formato ufficiale di trasmissione dei dati, Common Reporting Format, e la redazione di un rapporto dettagliato contenente le metodologie di stima, *National Inventory Report* – NIR, come previsto dalle linee guida redatte a livello internazionale dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) e dall'UNFCCC ed adottate dalla Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione.

La realizzazione dell'Inventario Nazionale delle emissioni e degli assorbimenti dei gas ad effetto serra è un'attività consolidata ed istituzionale dell'APAT, che è responsabile della gestione e dell'archiviazione dei dati, nonché della realizzazione di un programma di *quality control / quality assurance*, che preveda anche la realizzazione di una revisione indipendente dei dati riportati nell'inventario nazionale. Pertanto, dalla attuazione del predetto Sistema nazionale non deriveranno nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di attività che attengono a competenze istituzionali dell'APAT già previste dall'ordinamento interno, alla e quali si farà fronte con le risorse disponibili al legislazione vigente.

Quanto alla disposizione del comma 2, dell'articolo 2 si precisa che il Fondo sostiene iniziative che generano riduzioni di emissioni di gas serra, in linea con i meccanismi previsti dal Protocollo di Kyoto e dall'Unione Europea. L'Italian Carbon Fund nasce da un accordo tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare e la Banca Mondiale e prevede la possibilità di acquistare riduzioni di emissioni investendo in progetti che apportino benefici

all'ambiente o impieghino tecnologie sostenibili nei Paesi in via di sviluppo o con economie in transizione. L'Italian Carbon Fund è stato progettato come un fondo fiduciario amministrato dalla Banca Mondiale tramite la sua Fund Management Unit (FMU) e ha un portafoglio provvisorio di circa 18,2 milioni tCO₂.

Le modifiche stabilite nel testo di decreto che si propone hanno l'intento di mantenere la validità di tale strumento, ma limitandolo al primo periodo di applicazione del Protocollo di Kyoto e subordinando il rilascio delle quote da parte del Ministero dell'ambiente al versamento delle tariffe di cui all'articolo 26, comma 1, al fine di garantire che non vi siano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Schema di decreto legislativo recante correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, "Attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto."

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea, e, in particolare, l'articolo 1, comma 5;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante "Attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE, in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto";

Vista la Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella comunità e per attuare il protocollo di Kyoto, e, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4;

Considerato che si ritiene necessario apportare modifiche al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, ai fini di una più completa attuazione della direttiva 2003/87/CE, così da consentire all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

Considerato, che, per permettere all'Italia la partecipazione ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, si rende necessaria anche l'istituzione di un sistema nazionale per la realizzazione dell'inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto stabilito all'articolo 4, paragrafo 4, della Decisione n. 280/2004/CE, all'articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-Quadro sui cambiamenti climatici;

Considerata la necessità di apportare al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, disposizioni integrative e correttive volte definirne più opportunamente alcune modalità applicative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Correzioni ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo la parola: "*congiunta*" sono aggiunte le seguenti: "*, di seguito II.*";
- b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: "*pulito*" sono aggiunte le seguenti: "*, di seguito CDM.*";
- c) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"e-bis) credito di emissione: unità di credito di emissione prodotte, commerciate e contabilizzate a norma del Protocollo di Kyoto. Dette unità comprendono le seguenti tipologie:

- 1) *unità del monte-emissioni assegnato, di seguito AAU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;*
- 2) *unità di rimozione delle emissioni, di seguito RMU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi degli articoli 3.3 e 3.4 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;*
- 3) *unità di riduzione delle emissioni, di seguito ERU: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo;*
- 4) *riduzione certificata delle emissioni, di seguito CE: , un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;*
- 5) *temporanea riduzione certificata delle emissioni, di seguito tCER: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;*
- 6) *riduzione certificata delle emissioni a lungo termine, di seguito ICER: un'unità di credito di emissione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle relative decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto.*";

d) dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:

“u-bis) transazione: ogni operazione di contabilizzazione, nel Registro nazionale delle quote di emissione, del rilascio, del trasferimento, dell'acquisizione, della restituzione, del riporto e della cancellazione di quote di emissione ed ogni operazione di rilascio, di trasferimento, di acquisizione, di ritiro, di cancellazione, di rimpiazzo e di riporto di crediti di emissione;

e) al comma 2, dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:

a-bis) autorità nazionale designata, di seguito denominata DNA: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto;

a-ter) punto di contatto nazionale, di seguito denominato Punto di contatto: l'autorità designata a livello nazionale per l'attuazione dell'articolo 6 del Protocollo di Kyoto, sulla base delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC e del Protocollo di Kyoto.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. L'autorizzazione è rinnovata per ciascun periodo di riferimento di cui alla lettera g.) del comma 2, dell'articolo 3. Fino al rinnovo dell'autorizzazione resta valida l'autorizzazione rilasciata in precedenza.”

3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 1 le parole: *“il gestore di un impianto che esercita”* sono sostituite dalle seguenti: *“i gestori degli impianti che esercitano”*;

b) al comma 2, dopo le parole: *“all'autorità nazionale competente”* sono aggiunte le seguenti parole: *“non prima di centottanta giorni ed”*;

c) al comma 4, le parole: *“del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo”* sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti parole: *“del supporto della Segreteria tecnica di cui all'articolo 8, comma 3”*.

4. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: “almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica o l'ampliamento ha effetto” sono soppresse e sono sostituite dalle seguenti parole: *“non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data in cui la modifica della natura o del funzionamento dell'impianto o i suoi ampliamenti ovvero le modifiche della metodologia di monitoraggio hanno effetto. Le modifiche relative all'identità del gestore sono presentate all'Autorità Nazionale competente non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno effetto”*.

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso ed è sostituito dai seguenti:

“1. E' istituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, come definite all'articolo 1. Il Comitato ha sede presso il Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare che ne assicura il supporto logistico e organizzativo.”

1-bis. Il Comitato di cui al comma 1 svolge la funzione di Autorità nazionale competente ed è designato Punto di contatto per le attività JI e Autorità nazionale designata per le attività CDM.

b) al comma 2, dopo la lettera t) sono aggiunte le seguenti lettere :

“t-bis) predisporre, sotto forma di apposito capitolo del PNA, il regolamento per l'eventuale assegnazione di quote a titolo oneroso;

t-ter) definire i criteri per la gestione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissione di cui all'articolo 14;

t-quater) partecipare, attraverso rappresentanti scelti fra i propri componenti e all'uopo delegati, alle riunioni del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2003/87/CE ed alle altre riunioni in sede comunitaria o internazionale concernenti l'applicazione del Protocollo di Kyoto.”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2bis. Il Comitato svolge, altresì, attività di indirizzo al fine di coordinare azioni volte a:

a) promuovere le attività progettuali legate ai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto;

b) favorire la diffusione dell'informazione, la promozione e l'orientamento con riferimento al settore privato e pubblico a livello nazionale;

c) valorizzare e rafforzare, attraverso la rete diplomatica italiana e le strutture internazionali dell'ICE, i canali informativi ed operativi per fornire adeguati punti di riferimento al sistema industriale ed imprenditoriale italiano;

d) valorizzare e rafforzare, nel quadro di un'azione concertata a beneficio del Sistema-Paese, le attività pianificate e le risorse allocate per lo sviluppo di programmi di cooperazione bilaterale in attuazione di accordi intergovernativi legati ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;

e) fornire il supporto tecnico ai Paesi destinatari delle attività progettuali per lo svolgimento di attività di formazione, per l'assistenza nella creazione delle necessarie istituzioni competenti, per la messa a punto di procedure decisionali per l'approvazione dei progetti, per la semplificazione dei percorsi amministrativi autorizzatori e per ogni altra necessaria attività funzionale alla facilitazione di progetti CDM/JI;

f) supportare le aziende italiane nella preparazione di progetti specifici corrispondenti alle priorità di sviluppo sostenibile del Paese destinatario;

g) valorizzare il potenziale dei vari settori tecnologico-industriali italiani nello sviluppo di progetti internazionali per la riduzione delle emissioni.”;

d) il comma 3 è soppresso ed è sostituito dai seguenti commi:

“3. Il Comitato e' composto da un Consiglio Direttivo, da una Segreteria Tecnica per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE e da una Segreteria Amministrativa. La Segreteria Tecnica di supporto e la Segreteria Amministrativa rispondono al Consiglio direttivo e non hanno autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal Consiglio medesimo.

3bis) Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, di cui tre nominati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , tre dal Ministro dello sviluppo economico ed uno, con funzioni consultive, dal Ministro delle politiche europee. Per l'espletamento dei compiti cui al comma 2, lettera t-quater) ed al comma 2-bis, lettera a), il Consiglio direttivo è integrato da tre membri, dei quali due nominati dal Ministro degli affari esteri ed uno dal Ministro del commercio internazionale.

3ter). I direttori generali delle competenti direzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico sono membri di diritto permanenti del Consiglio. I rimanenti membri rimangono in carica quattro anni.

3quater). La Segreteria Tecnica di Supporto è composta da quattordici membri di elevata qualifica professionale, con comprovata esperienza in materia ambientale e nei settori interessati dal presente decreto. Il coordinatore della Segreteria tecnica e quattro membri sono nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cinque membri sono nominati dal Ministero dello sviluppo economico, tre membri dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, di seguito ENEA, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e uno dal Gestore del Sistema Elettrico, di seguito GSE.

3quinques). La Segreteria amministrativa è composta da otto membri in servizio presso la direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

e) i commi 6 e 7 sono soppressi e dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:

“5-bis. I membri del Comitato non devono trovarsi in situazione di conflitto di interesse rispetto alle funzioni del Comitato e dichiarano la insussistenza di tale conflitto all'atto dell'accettazione della nomina. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente, al Ministero o all'ente designante, ogni sopravvenuta situazione di conflitto di interesse. A seguito di tale comunicazione il Ministero o l'ente provvede alla sostituzione dell'esperto.

5-ter. Il trattamento economico spettante ai membri del Comitato è determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5-quater. Il Comitato può istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, gruppi di lavoro ai quali possono partecipare esperti esterni in rappresentanza dei soggetti economici, sociali e ambientali maggiormente interessati.

5 -quinquies. Per le attività di cui all'articolo8, comma 2-bis, il consiglio direttivo si può avvalere, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un gruppo di lavoro costituito presso il GSE. In tal caso il gruppo di lavoro presenta al Consiglio direttivo:

- a) entro i primi trenta giorni di ogni anno, un piano di lavoro programmatico da approvarsi da parte del Consiglio direttivo;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione annuale dell'attività svolta.

5-sexties. La partecipazione al Comitato per l'espletamento di attività non riconducibili a quelle di cui all'articolo 26, comma 1, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Ai componenti non spetta alcun compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.”.

- 6. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:**

“b-bis) la legge 1 giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.”.

- 7. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il primo periodo è soppresso ed è sostituito dal seguente:**

“3. Per gli impianti nuovi entranti il Comitato predispone l'assegnazione delle quote di emissione entro 60 giorni dall'avvio dell'impianto o dell'esercizio commerciale per gli impianti del settore termoelettrico.”

- 8. All'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) al comma 1, primo periodo, le parole: *“E' istituito e conservato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso la Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio”* sono soppresse e sono sostituite dalle parole: *“è istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT”;*

b) al comma 1, il secondo periodo è soppresso ed è sostituito dal seguente: *“Nel Registro è annotato il valore complessivo delle emissioni contenuto nella dichiarazione annuale di ciascun impianto di cui all'articolo 15, comma 5.”;*

c) il comma 2 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

“2. L'APAT svolge le funzioni di amministratore del registro di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004 sulla base delle disposizioni del Comitato, come stabilito all'articolo 8, comma 2, lettera l).”;

d) il comma 6 è soppresso.

- 9. All'art.13, comma 2, del decreto legislativo 4 Aprile 2006 n. 216, dopo le parole: “C (2004)/130” sono aggiunte le seguenti parole: “ e successive modificazioni”.**

10. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è aggiunto il seguente articolo:

*“Art.14 bis
(Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione
dell’Inventario Nazionale dei Gas Serra)*

- 1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il “Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario Nazionale dei Gas Serra”, conformemente a quanto stabilito all’articolo 4, paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004, all’articolo 5.1 del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.*
- 2. L’APAT è responsabile della realizzazione, della gestione e dell’archiviazione dei dati dell’Inventario Nazionale dei Gas Serra, della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità.*
- 3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è responsabile dell’approvazione dell’aggiornamento annuale dell’Inventario Nazionale dei Gas Serra, nonché della sua trasmissione agli organismi della Convenzione-quadro sui Cambiamenti Climatici e del Protocollo di Kyoto.*
- 4. L’APAT predispose, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero un progetto per l’organizzazione del “Sistema nazionale per la realizzazione dell’Inventario Nazionale dei Gas Serra” conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.*
- 5. L’APAT aggiorna annualmente il progetto di cui al comma 4.*
- 6. Sulla base del progetto di cui al comma 4, il Ministro dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare approva l’organizzazione del Sistema nazionale, nonché i successivi aggiornamenti.*
- 7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I soggetti pubblici interessati provvedono ad attuare le disposizioni del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

11. All’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, l’ultimo periodo è soppresso ed sostituito dal seguente:

“Il gestore di impianti in chiusura è tenuto a restituire quote secondo le modalità definite nell’ambito del PNA. L’amministratore del Registro procede al ritiro e alla cancellazione dal Registro delle quote di emissione restituite.”

12. Dopo l’articolo 15 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, è aggiunto il seguente articolo:

*“Art. 15 bis
(Transazione dei crediti di emissione)*

- 1. La transazione di crediti di emissione da parte delle persone fisiche o giuridiche che detengono un conto nel Registro è libera, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.*

2. *Nel caso sia richiesto il rimpiazzo di tCER o ICER presenti su di un conto del Registro, l'amministratore del Registro verifica che il rimpiazzo avvenga nei modi e nei tempi stabiliti dalle pertinenti decisioni della Convenzione UNFCCC. Nel caso in cui il rimpiazzo non avvenga o avvenga solo per una parte dei crediti detenuti sul conto, l'amministratore del Registro procede al rimpiazzo dei crediti scaduti e non rimpiazzati, utilizzando, a tal fine, i crediti detenuti sul conto della Repubblica Italiana.*
3. *Tutte le operazioni di transazione di crediti sono soggette ad annotazione nel Registro”.*

13. All'articolo 16, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, dopo le parole: “al Comitato” sono aggiunte le parole: “e all'APAT”.

14. All'articolo 17 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per l'espletamento delle procedure di accreditament, il Consiglio Direttivo si avvale del supporto della Segreteria tecnica e dell'APAT, che provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. E' istituito e gestito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Comitato, il registro dei verificatori accreditati.”;

c) il comma 5 è soppresso.

15. All'articolo 19 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 7 è soppresso.

16. All'articolo 20 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni indebitamente rilasciate”;*

b) ai commi 4 e 5, dopo le parole: *“un numero di quote di emissioni corrispondenti alle”* sono inserite le seguenti: *“quote di”;*

c) al comma 7, le parole: *“16, comma 5”* sono sostituite dalle seguenti: *“15, comma 5”* e la parola: *“assegnate”* è sostituita dalla seguente: *“rilasciate”;*

d) al comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *“All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il gestore di restituire un numero di quote di emissioni corrispondenti alle quote di emissioni indebitamente assegnate”;*

e) al comma 9, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: *“La sanzione è aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in mancanza di autorizzazione. Sono inoltre dovuti i costi di acquisto e di trasferimento sul Registro di una quantità di quote di emissione pari alle emissioni prodotte”*;

f) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

“9-bis. Qualunque persona fisica o giuridica, che detenga un conto nel Registro, che non fornisca crediti di carbonio in quantità sufficiente al rimpiazzo di ogni tCER e ICER in scadenza è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 euro a 250.000 euro, aumentata, per ciascun credito non rimpiazzato, di 100 euro più una quantità di AAU pari ai crediti non rimpiazzati”.

17. All'articolo 21 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

“3. I gestori degli impianti in stato di chiusura o in stato di sospensione comunicano al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o stato di sospensione entro dieci giorni dal verificarsi dello stesso.”;

b) il comma 4 è soppresso.

18. All'articolo 24 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, il comma 1 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

“1. Le decisioni concernenti l'assegnazione delle quote di emissioni, le informazioni sulle attività di progetto alle quali l'Italia partecipa, o per le quali autorizza la partecipazione di entità private o pubbliche, nonché le notifiche delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di gas ad effetto serra e che sono detenute dall'autorità competente vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, e dell'Allegato XVI al regolamento (CE) n. 2216/200.”

19. All'art. 26 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *“di cui agli articoli 4, 7 e 17”* sono sopprese e sono sostituite dalle seguenti: *“di cui agli articoli 4, 7, 11, commi 2 e 3, 14 e 17”*;

b) il comma 2 è soppresso ed è sostituito dal seguente:

“2. Le tariffe di cui al comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi resi e tenere conto, altresì, della complessità delle prestazioni richieste; le tariffe sono predeterminate e pubbliche e sono aggiornate, almeno ogni due anni, sulla base del criterio della copertura del costo effettivo del servizio.”

c) al comma 3, primo rigo, dopo le parole: “*di cui al comma 1*” sono aggiunte le seguenti parole: “, *ad eccezione di quelle risultanti dalle tariffe per la gestione del Registro di cui all'articolo 14, che sono versate dai soggetti interessati direttamente all'APAT,*”.

20. All'Allegato C, punto 3, ultimo rigo, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, le parole: “*dell'art. 14*” sono sostituite dalle parole: “*dell'art. 13*”.

ART. 2 **(Disposizioni finali)**

1. Il decreto di cui al comma 1, dell'articolo 26, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I crediti derivanti da attività di attuazione congiunta e da attività di meccanismo di sviluppo pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti, a titolo oneroso, ad un prezzo almeno pari ai costi di acquisizione, alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15, limitatamente al periodo 2005-2007. I relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità di versamento dei proventi di cui al comma 2. Nel caso in cui i crediti di cui al comma 2 non sono trasferiti alle imprese restano acquisiti allo Stato per essere utilizzati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo fissato per l'Italia nell'ambito del protocollo di Kyoto.